Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 ottobre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme *riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni* — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976, n. **687**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad acquistare un immobile.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 40.000.000, un complesso immobiliare denominato « Centro tori per la fecondazione artificiale » sito in Rovigo e distinto al nuovo catasto terreni alla partita n. 3763, foglio IX, mappale n. 420 ed al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 5228, foglio IX, mappali numeri 420 sub 1, 420 sub 2 e 481, di proprietà della Società polesana incremento zootecnia - S.P.I.Z., S.r.l. di Rovigo, allo scopo di effettuare la gestione diretta del predetto servizio di fecondazione artificiale nell'interesse della zootecnia provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 35

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, terzo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, della misura del tasso agevolato annuo di interesse, dello ammontare e della durata delle anticipazioni previste dalla norma medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MEZZOGIORNO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 13-*bis*, primo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, il quale prevede che per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, riguardanti la forestazione, la Cassa per il mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75% della spesa ammissibile;

Visto il terzo comma dell'art. 13-*bis* citato, il quale prevede che ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del predetto articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura ed i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il quarto comma del predetto art. 13-*bis*, il quale stabilisce che per consentire l'applicazione del tasso d'interesse sulle anticipazioni previste dal terzo comma dello stesso articolo, la Cassa provvede con gli stessi criteri indicati dal terzo comma dell'art. 13 del medesimo decreto-legge n. 26;

Visto l'art. 13, terzo comma, del ripetuto decreto-legge n. 26 il quale dispone che per l'applicazione dei tassi sulle operazioni previste dallo stesso art. 13 la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalità determinati dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso sugli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazioni, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni, in conformità del settimo comma dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno;

Considerato che per l'effettuazione delle operazioni creditizie di cui al terzo comma dell'art. 13-*bis* (anticipazioni a tasso agevolato sui contributi in conto capitale) vengono costituiti presso la Cassa per il Mezzogiorno, come comunicato dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con note n. 6789 del 18 marzo e del 22 maggio 1976, appositi fondi di rotazione per cui non si rende necessario procedere alla determinazione del contributo in conto interessi da erogare in favore degli istituti di credito con le modalità ed i criteri previsti dal terzo comma del ripetuto art. 13 del decreto-legge n. 26;

Considerato che tali anticipazioni possono essere concesse entro il limite del 90% del contributo in conto capitale per la realizzazione delle opere, per una durata massima di 5 anni, all'interesse del 2,50% annuo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-*bis*, terzo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modifiche nella legge 23 aprile 1975, n. 125, il tasso agevolato annuo d'interesse sulle anticipazioni ivi previste è determinato nella misura massima del 2,50% annuo.

Le anticipazioni di cui sopra sono concedibili entro il limite del 90% del contributo in conto capitale per la realzzazione delle opere e sono rimborsabili in un periodo massimo di 5 anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1976
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 305

(10921)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1976.

Nomina del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, con il quale sono stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti attualmente svolti dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.);

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972 concernente la nomina dell'avv. Mario Fimiani a commissario liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A. per gli adempimenti previsti dall'art. 2 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 10;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973 con il quale nel confermare l'avv. Mario Fimiani nell'incarico di liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. e I.N.I.A.S.A. è stato nominato il sig. Renato Grassi, commissario straordinario dei tre enti nelle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1972 con il quale è stato istituito un comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione e sugli altri compiti attribuiti al commissario liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C e I.N.I.A.S.A., dai decreti 8 giugno 1972 e 29 marzo 1973;

Considerato il decreto ministeriale del 29 ottobre 1975 relativo alla nomina dell'avv. Mario Fimiani a liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A. per le regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Sardegna;

Considerato che le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal già citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono stati trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che ha disciplinato l'adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della succitata regione;

Considerato, quindi che i compiti dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A. cessano nella predetta regione e correlativamente quelli del commissario straordinario dei tre enti;

Ravvisata la necessità di determinare l'attribuzione dei compiti inerenti la liquidazione dei suindicati enti nella stessa regione;

Decreta:

Art 1.

L'avv. Mario Fimiani è nominato commissario liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A. nella regione speciale Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

La competenza attribuita al comitato di vigilanza citato nelle premesse è estesa a tutte le operazioni di liquidazione ed agli altri compiti attribuiti al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(10837)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ghisfond, in Grugliasco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ghisfond di Grugliasco (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ghisfond di Grugliasco (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10861)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P., in Maniago.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.A.P. di Maniago (Pordenone), con effetto dal 10 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P. di Maniago (Pordenone), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10858)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1976.

Sostituzione del presidente del comitato regionale di informazione contabile agricola per la Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in 12 circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a 21 le circoscrizioni regionali;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1976, con il quale è stato costituito il comitato regionale di informazione contabile agricola per la Sicilia;

Vista la lettera n. 39 del 28 giugno 1976, con la quale l'assessorato agricoltura e foreste della regione siciliana ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante in seno al comitato in parola, dott. Vincenzo Ribaudo, collocato a riposo, col dott. Lucio Gramignani;

Decreta:

Il dott. Lucio Gramignani subentra, assumendone la presidenza, nel comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Sicilia in sostituzione del dottor Vincenzo Ribaudo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(10885)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1976.

Nomina di un componente del comitato regionale di informazione contabile agricola per il Trentino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in 12 circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a 21 le circoscrizioni regionali;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1976, con il quale è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola per il Trentino;

Vista la lettera n. 6550 in data 8 giugno 1976, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana designa, quale proprio rappresentante in seno al suddetto comitato, il perito agrario Carlo Losi;

Decreta:

Il perito agrario Carlo Losi è nominato componente il comitato regionale d'informazione contabile agricola per il Trentino, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(10884)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1976.

Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini e negli aceti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 23, lettere *a*) e *p*), e 41, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1968 e 7 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 novembre 1973, che fissano le caratteristiche ed i limiti di alcune sostanze contenute nel vino e nell'aceto;

Ritenuta la necessità di modificare i limiti in ceneri ed estratto secco per il vino Soave a seguito dei risultati delle sperimentazioni eseguite per accertare l'esatta composizione di tale vino ottenuto con le moderne tecniche di vinificazione, nonchè di limitare ai soli vini bianchi aromatizzati le eccezioni di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1967;

Ritenuta altresì l'opportunità di unificare con il presente decreto le varie modifiche ed integrazioni apportate al citato decreto ministeriale 23 dicembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

I vini destinati al diretto consumo e gli aceti non devono contenere più di: 5 milligrammi di zinco per litro; 1 milligrammo di rame per litro; 0,3 milligrammi di piombo per litro; 1 milligrammo di bromo inorganico per litro; 60 milligrammi di acido borico per litro; 70 milligrammi di sorbitolo per litro.

Art. 2.

I vini di cui al precedente articolo devono avere:

a) estratto secco, detratti gli zuccheri: non inferiore a grammi 15 per litro per i vini bianchi, a grammi 17 per litro per i vini rosati e a grammi 18 per litro per i vini rossi;

b) ceneri: non inferiori a grammi 1,4 per litro per i vini bianchi, a grammi 1,6 per litro per i vini rosati e a grammi 1,7 per litro per i vini rossi.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano ai vini bianchi di Martina Franca, di Locorotondo e di Soave, nonchè ai vini bianchi dell'Oltrepo pavese provenienti dal vitigno Pinot, per i quali valgono invece i seguenti valori:

vini bianchi di Martina Franca e di Locorotondo: estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a grammi 15 per litro; ceneri non inferiori a grammi 1,2 per litro;

vini bianchi Pinot dell'Oltrepo pavese: estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a grammi 13 per litro; ceneri non inferiori a grammi 1,2 per litro;

vini bianchi di Soave: estratto secco, detratti gli zuccheri, non inferiore a grammi 15 per litro; ceneri non inferiori a grammi 1 per litro.

Art. 3.

I limiti previsti dagli articoli 1 e 2, calcolati in relazione alla quantità di vino base impiegato, si applicano anche ai vini speciali, ad eccezione di quelli relativi all'estratto secco e alle ceneri dei vini bianchi aromatizzati, che non devono essere inferiori rispettivamente a grammi 10,5 e a grammi 0,8 per litro.

Art. 4.

Gli aceti di cui all'art. 1 devono avere caratteristiche comprese entro i seguenti limiti:

contenuto in estratto secco, determinato con il solo metodo indiretto e dedotta la quantità di cloruro di sodio eccedente grammi 0,5 per litro, negli aceti bianchi tra 10 e 20 grammi per litro, se hanno un'acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi; tra 12 e 25 grammi per litro, se hanno un'acidità totale superiore ai 7,5 gradi.

Negli aceti rossi tra 12 e 25 grammi per litro, se hanno un'acidità totale compresa tra 6 e 7,5 gradi; tra 15 e 30 grammi per litro, se hanno un'acidità totale superiore ai 7,5 gradi;

contenuto in ceneri, dedotta la quantità di cloruri espressa come cloruro di sodio, tra grammi 1,0 e 3,5 per litro, negli aceti aventi un'acidità totale compresa tra gradi 6 e 7,5; tra grammi 1,3 e 3,7 per litro, negli aceti aventi un'acidità totale superiore ai 7,5 gradi.

Art. 5.

I decreti ministeriali 23 dicembre 1967 e 7 novembre 1973 di cui alle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

(10912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 25/1976. Ristrutturazione delle tariffe idriche: Ente autonomo acquedotto pugliese - Bari; Consorzio acquedotto Dal Vivo per la Val d'Orcia e la Val di Chiana - Pieve di Sinilunga; Acquedotto « Basso Livenza » - Ammone Veneto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 19 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 45/1974 e n. 46/1974 del 4 ottobre 1974, regolanti in generale la tariffazione idrica nazionale, e le relative norme esecutive di cui al provvedimento n. 26 dell'11 agosto 1975;

Considerata la necessità di ristrutturare le tariffe idriche delle aziende in oggetto, al fine di ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e di pervenire, seppure gradualmente, alla correlazione delle tariffe stesse ai costi;

Considerata la necessità di un intervento diretto del CIP per gli acquedotti che operano in più provincie;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche sono autorizzate ad applicare le tariffe per ciascuna di esse indicate, oltre le quote fisse mensili per utenza di cui al punto 6 del provvedimento numero 45/1974:

I. ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI:

A) *Usi domestici*:
fino a 72 mc/anno . . . . . L. 65/mc
da mc 72,01 a 108 mc/anno . . . . . » 100/mc
da mc 108,01 a 144 mc/anno . . . . » 130/mc
oltre 144 mc/anno . . . . » 160/mc

B) *Usi industriali, commerciali e agricoli*:
fino al quantitativo impegnato . . . L. 100/mc
oltre il quantitativo impegnato . » 130/mc

C) *Usi pubblici (comuni, F.S., Marina militare ed enti pubblici diversi)*:
fino al quantitativo impegnato . . . L. 65/mc
oltre il quantitativo impegnato . . . » 100/mc

D) *Usi navi e natanti*:
forniture diurne . . . . L. 140/mc
forniture notturne . . . . » 160/mc

E) *Concessioni provvisorie*:
senza limitazione . . . . . . L. 130/mc

F) *Pozzetti lavaggio fognature*:
senza limitazione . . . . . L. 65/mc

G) *Bocche antincendio*: 30% di aumento sui prezzi attuali.

II. CONSORZIO ACQUEDOTTO DAL VIVO PER LA VAL D'ORCIA E LA VAL DI CHIANA - PIEVE DI SINILUNGA:

A) *Usi domestici*:
fino a mc 40/semestre . . . . . L. 50/mc
da mc 40,01 a mc 60/semestre . . . . » 98/mc
oltre mc 60/semestre . . . . » 160/mc

B) *Usi industriali*:
fino al quantitativo impegnato . . . . L. 98/mc
oltre il quantitativo impegnato . . . . » 160/mc

C) *Usi agricoli* (esclusa l'irrigazione):
fino al quantitativo impegnato . . . . L. 50/mc
oltre il quantitativo impegnato . . . . » 98/mc

III. ACQUEDOTTO « BASSO LIVENZA » - AMMONE VENETO:

A) *Usi domestici* (minimo garantito mc 7,5/mese):
fino a mc 9/mese . . . . L. 50/mc
da mc 9,01 a mc 12/mese . . . . . » 68/mc
da mc 12,01 a mc 18/mese . . . . . » 100/mc
oltre mc 18/mese . . . . » 130/mc

B) *Usi rurali*:
fino a mc 15/mese . . . . . . L. 50/mc
da mc 15,01 a mc 22/mese . . . . » 68/mc
da mc 22,01 a mc 30/mese . . . . . » 100/mc
oltre mc 30/mese . . . . » 130/mc

C) *Altri usi*:
fino a mc 12/mese . . . . . . L. 68/mc
da mc 12,01 a mc 18/mese . . . . . » 100/mc
oltre mc 18/mese . . . . » 130/mc

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(10940)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventiquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori, in Genova, costituita per rogito Porcile in data 14 febbraio 1969, rep. n. 51425, reg. soc. n. 27642;

2) società cooperativa edilizia La Sorgente Argentera, già La Sorgente, in Genova, costituita per rogito Porcile in data 22 marzo 1955, rep. n. 28890, reg. soc. n. 20727;

3) società cooperativa edilizia Quarto Sud, in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 30 agosto 1963, rep. n. 7779, reg. soc. n. 25113;

4) società cooperativa edilizia San Rocco cooperativa per la casa ai lavoratori, in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 25 febbraio 1964, rep. n. 12157, reg. soc. n. 25469;

5) società cooperativa edilizia Ulivo, in Genova, costituita per rogito Di Donato in data 29 novembre 1968, rep. n. 1628, reg. soc. n. 27585;

6) società cooperativa pesca Ligure mitilicultori, in La Spezia, costituita per rogito Priore in data 9 settembre 1969, rep. n. 343, reg. soc. n. 2356;

7) società cooperativa edilizia Valdema, in Firenze, costituita per rogito Cirri in data 10 dicembre 1963, rep. n. 39791, reg. soc. n. 16840;

8) società cooperativa edilizia Spes ac Virtus, in Avenza di Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 26 gennaio 1962, rep. n. 2834, reg. soc. n. 1513;

9) società cooperativa edilizia Costruiamo, in Pisa, costituita per rogito Lemmi in data 2 luglio 1964, rep. n. 64823, registro soc. n. 3037;

10) società cooperativa Molino agricolo di Peccioli, in Peccioli (Pisa), costituita per rogito Soldani in data 20 novembre 1945, rep. n. 1209, reg. soc. n. 1505;

11) società cooperativa di consumo del popolo della Sassa, in Sassa di Montecatini Val di Cecina (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 25 novembre 1950, rep. n. 12163, reg. soc. n. 1907;

12) società cooperativa di produzione e lavoro M.E.C. - Meccano Elettrica Chiusi, in Chiusi (Siena), costituita per rogito Cinelli in data 22 maggio 1970, rep. n. 75852, reg. soc. n. 467;

13) società cooperativa di produzione e lavoro laterizi Torrenieri, in Torrenieri di Montalcino (Siena), costituita per rogito Favilli in data 21 agosto 1970, rep. n. 21875, reg. soc. n. 2034;

14) società cooperativa agricola San Michele, in Carbonara di Bari, costituita per rogito Scialpi in data 22 aprile 1967, rep. n. 10684, reg. soc. n. 5739;

15) società cooperativa di produzione e lavoro fra Caricatori e scaricatori di merci, già fra Caricatori e scaricatori di merci nelle FF.SS., in Brindisi, costituita per rogito Rubino in data 27 aprile 1946, rep. n. 19910, reg. soc. n. 72;

16) società cooperativa autotrasporti Santa Lucia, in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 24 settembre 1968, rep. n. 24643, reg. soc. n. 760;

17) società cooperativa 1° Maggio, edilizia popolare economica, in S. Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito Travaglini in data 11 maggio 1968, rep. n. 71639, reg. soc. n. 749;

18) società cooperativa edilizia La Rotaia, in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 15 febbraio 1958, rep. n. 19391, reg. soc. n. 1719;

19) società cooperativa edilizia Certezza, in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 12 maggio 1967 rep. n. 54336, reg. soc. n. 2676;

20) società cooperativa agricola Latteria sociale salentina, in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 13 dicembre 1966, rep. n. 22253, reg. soc. n. 2700;

21) società cooperativa agricola Allevatori magliesi, in Maglie (Lecce) costituita per rogito Micolano in data 25 giugno 1966, rep. n. 10558, reg. soc. n. 2628;

22) società cooperativa di produzione e lavoro « Unione e Lavoro », in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Amorosi in data 5 dicembre 1947, rep. n. 11500, reg. soc. n. 1541;

23) società cooperativa pescatori La Fortunata, già La Fortuna, in S. Maria di Leuca di Castrignano del Capo (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 15 giugno 1952, rep. n. 21351, reg. soc. n. 1800;

24) società cooperativa di consumo venditori ambulanti Lavoro e progresso, in Taurisano (Lecce), costituita per rogito Pedaci in data 7 marzo 1962, rep. n. 7633, reg. soc. n. 2294.

(10924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 4 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	844 —	844 —	843,75	844 —	844,10	843,99	844,25	844 —	844 —	844 —
Dollaro canadese .	868 —	868 —	868 —	868 —	869 —	868,45	868,50	868 —	868 —	868,50
Franco svizzero .	343,40	343,40	343 —	343,40	343,90	343,35	343,80	343,40	343,40	343,40
Corona danese .	143,10	143,10	140 —	143,10	143,25	143,05	143,25	143,10	143,10	143,10
Corona norvegese .	157 —	157 —	156 —	157 —	157,90	156,98	158 —	157 —	157 —	157 —
Corona svedese .	197,60	197,60	195 —	197,60	197,75	197,55	197,80	197,60	197,60	197,60
Fiorino olandese	329,69	329,69	325 —	329,69	329,90	329,65	329,85	329,69	329,69	329,70
Franco belga .	22,36	22,36	22,28	22,36	22,38	22,35	22,365	22,36	22,36	22,35
Franco francese	160,22	160,22	167,50	160,22	170,50	170,20	170,46	160,22	160,22	170 —
Lira sterlina .	1413,50	1413,50	1406 —	1413,50	1414,25	1413,45	1412,75	1413,50	1413,50	1413,50
Marco germanico .	344 —	344 —	342,50	344 —	344,45	343,98	344,45	344 —	344 —	344 —
Scellino austriaco .	48,47	48,47	48,30	48,47	48,54	48,45	48,53	48,47	48,47	48,45
Escudo portoghese	27 —	27 —	27 —	27 —	27,11	26,99	27,05	27 —	27 —	27 —
Peseta spagnola .	12,42	12,42	12,98	12,42	12,43	12,40	12,44	12,42	12,42	12,40
Yen giapponese .	2,95	2,95	2,95	2,95	2,94	2,93	2,9395	2,95	2,95	2,95

Media dei titoli del 4 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	90,225
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,875
» 5 % (Ricostruzione)	95,650
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,425
» 5 % (Città di Trieste) .	91,175
» 5 % (Beni esteri) .	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,200
» 5,50 % » » 1968-83	77,975
» 5,50 % » » 1969-84	77,675
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375

Titolo	Media
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,075
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,025
» poliennali 7 % 1978 .	89,975
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,125
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,950
» » 9 % 1980 .	88,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1976

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	844,125	Franco francese .	170,34
Dollaro canadese .	868,50	Lira sterlina .	1413,125
Franco svizzero	343,60	Marco germanico .	344,175
Corona danese .	143,175	Scellino austriaco .	48,50
Corona norvegese .	157,50	Escudo portoghese .	27,025
Corona svedese .	197,70	Peseta spagnola	12,43
Fiorino olandese	329,77	Yen giapponese	2,945
Franco belga .	22,362		

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 5 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,50	842,50	840 —	842,50	842,50	842,45	842,60	842,50	842,50	842,50
Dollaro canadese	864,40	864,40	865 —	864,40	864 —	864,35	865,50	864,40	864,40	864,40
Franco svizzero	342,78	342,78	342,50	342,78	342,80	342,75	342,82	342,78	342,78	342,78
Corona danese	143,10	143,10	141,50	143,10	143,20	143,05	143,05	143,10	143,10	143,10
Corona norvegese	158,36	158,36	156,50	158,36	158,25	158,35	158,40	158,36	158,36	158,35
Corona svedese	198 —	198 —	196,50	198 —	198,05	197,98	198,07	198 —	198 —	198 —
Fiorino olandese	330,38	330,38	331 —	330,38	330,20	333,35	330,40	330,38	330,38	330,40
Franco belga	22,49	22,49	22,55	22,49	22,55	22,45	22,5350	22,49	22,49	22,50
Franco francese	170,55	170,55	168 —	170,55	170,50	170,50	170,56	170,55	170,55	170,55
Lira sterlina	1407,35	1407,35	1405,95	1407,35	1407,25	1407,30	1407,25	1407,35	1407,35	1407,35
Marco germanico	343,93	343,93	344,010	343,93	344,30	343,90	344,15	343,93	343,93	343,95
Scellino austriaco	48,48	48,48	48,50	48,48	48,55	48,45	48,50	48,48	48,48	48,50
Escudo portoghese	27,08	27,08	27 —	27,08	27,10	27,05	27,05	27,08	27,08	27,10
Peseta spagnola	12,4145	12,4145	12,40	12,4145	12,40	12,40	12,41	12,4145	12,4145	12,40
Yen giapponese	2,935	2,935	2,95	2,935	2,934	2,92	2,9325	2,935	2,935	2,93

Media dei titoli del 5 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
» 5 % (Ricostruzione)	94,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	91,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,200
» 5,50 % » » 1968-83	77,325
» 5,50 % » » 1969-84	77,675
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	87,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,375
» poliennali 7 % 1978	89,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	88,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,550
» » 9 % 1980	88,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842,55
Dollaro canadese	865,15
Franco svizzero	342,80
Corona danese	143,075
Corona norvegese	158,38
Corona svedese	198,035
Fiorino olandese	330,39
Franco belga	22,512
Franco francese	170,555
Lira sterlina	1407,30
Marco germanico	344,04
Scellino austriaco	48,49
Escudo portoghese	27,065
Peseta spagnola	12,412
Yen giapponese	2,934

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana (seconda cattedra) e di letteratura anglo americana presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura italiana (seconda cattedra);
2) letteratura anglo americana,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10838)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Elena Mastronuzzi, nata a S. Giorgio di Nogaro (Udine) il 26 marzo 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Firenze l'11 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10890)

Il dott. Mario Petrocca, nato a Licata (Agrigento) il 26 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Palermo il 28 giugno 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10891)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente la istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, del diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, numero 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite, per mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultassero i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 10 gennaio 1977, alle ore 8, aula «C».

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psico-fisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documento di identità personale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

Alla prova scritta di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti personali e di volo, in base alla media aritmetica dei punteggi parziali, ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo volo su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali relative agli ultimi due anni di servizio prestato nell'Aeronautica militare; qualora manchino le qualificazioni complessive, la commissione prenderà in considerazione i giudizi espressi nei rapporti informativi;

c) del grado di addestramento del candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla *data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza*, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità;

b) *se trattasi di candidati di cui al n.* 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra *entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso* del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati all'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 11.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione, della durata di mesi due.

Art. 12.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 177

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Le prove di esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale ed in una prova orale di cultura professionale.

L'esame scritto su un tema di cultura generale consisterà in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali, politiche e geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

L'esame orale di cultura professionale verterà sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

Storia dell'Aeronautica

1) Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, « il precursore » Leonardo da Vinci.

Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare.

Il trionfale cammino del più leggero: primi dirigibili. Creazione della 1ª Sezione aerostatica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX: Sir George Cayley, Henson e Stringfellow, Pènaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

2) Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra.

1903-1912. L'epoca eroica dei pionieri col più pesante. Impiego dell'Aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre balcaniche.

La Grande guerra: graduale evoluzione nell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale.

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione e da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie d'impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Severski, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole, collettive.

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo dell'Italia.

Le varie Aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra. Le operazioni italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania ed il Giappone.

3) Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari. Militari in particolare destinazione o assenti dal servizio. Ricompense. Distinzioni onorifiche, onorificenze. Punizioni disciplinari.

Servizi di presidio, territoriali e di aeroporto. Il presidio ed il distaccamento. Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali I servizi generali e di presidio ed i servizi vari di aeroporto. I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori, le visite, le precedenze, le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme. Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie armi, corpi e specialità. Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso dell'uniforme da parte degli ufficiali in congedo.

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti caratteristici e norme principali sulla loro compilazione. Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze. Tipi di licenza e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazione della direttiva SMA21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento.

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'Aeronautica militare

Generalità dell'organica. Organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale.

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle telecomunicazioni, del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della NATO.

AEROTECNICA

1) Elementi di aerodinamica applicata al volo.

Fenomeni aerodinamici connessi al volo.

Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.

Principio di Bernouilli

Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.

Fenomeno dello stallo.

Fenomeni di compressibilità; numero di Mach, numero di Mach critico.

Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo.

Polare del velivolo ai diversi numeri di Mach; relativi punti caratteristici.

Equilibrio dei velivoli; effetto degli organi di stabilità e di controllo.

Ipersostentazione e frenamento aerodinamico.

Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.

2) Elementi di meccanica applicata al volo.

Baricentro del velivolo e sua escursione.

Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione - atterraggio.

Fattore di carico.

Inviluppo di manovra limitazioni d'impiego.

Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversioni dei comandi.

Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.

Autonomia chilometrica, oraria e specifica.

3) Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti.

L'ala: forma in pianta; angoli di calettamento, di svergolamento; diedro longitudinale e trasversale.

Ali e freccia.

Elementi della struttura alare.

Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento: cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.

Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.

Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.

Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

ARMAMENTO

Armi di bordo.
Munizionamento di lancio e di caduta.
Rose di tiro.
Bombardamento.
Curve di caccia.
Collimatori fissi ed elettronici.
Proiettili razzo e missili.

Armi di bordo.

Classificazione - Requisiti di un'arma di bordo - Armi di bordo in uso - Inconvenienti - Limitazioni delle durate di raffica.

Munizionamento di lancio.

Generalità - Parti che compongono una cartuccia - Caratteristiche dei proiettili - Efficacia delle munizioni - Tavole di tiro.

Munizionamento di caduta.

Classificazione - Parti che compongono una bomba - Caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - Efficacia delle munizioni di caduta - Tavola di tiro.

Rose di tiro.

Dispersione del tiro

Bombardamento.

Problemi relativi Cenni sul bombardamento in picchiata - Alto e basso angolo - Bombardamento LABS - Bombardamento LADD e LEVEL.

Curve di caccia.

Tiro di sbarramento Caratteristiche sulle curve di caccia - Fattori di limitazioni

Collimatore fisso.

Introduzione - Requisiti dei collimatori a riflessione - Collimatore fisso - Impiego.

Collimatore elettronico.

Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo.

Principio di funzionamento - Classificazione - Parti che compongono un razzo - Cariche cave - Tavole di tiro.

Missili.

Descrizione, caratteristiche ed impiego dei missili GAR-8 e Nike-Hercules.

NAVIGAZIONE AEREA

Generalità e sistemi di navigazione

1) Caratteristiche delle carte nautiche impiegate dall'Aeronautica militare.

Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore transversa - Lambert - Reticolato Georef - Reticolato UTM.

2) Strumenti di bordo.

Principio ed impiego degli strumenti a capsula (Altimetro - Indicatore di velocità - Variometro) - Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (Indicatore di virata - Orizzonte - Bussola giromagnetica).

3) Sistemi radioelettrici di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.

Principio ed impiego: DF-ADF-TACAN-VOR-ILS-GCA.

4) Sistemi autonomi di navigazione impiegati dell'Aeronautica militare.

Il PHI (dati aria - DOPPLER - Inerziale) - Coordinate piattaforma - Impiego.

5) Problemi di impiego ed operativi.

Pianificazione di una missione (Generica - Ad alta quota - A bassa quota - Fotografica) - Controllo dell'orario di arrivo - Procedimenti di ricerca - Raggio di azione.

Assistenza al volo

1) Cenni sull'ICAO.

Compiti e scopi Normativa (annessi e documenti vari).

2) Organizzazione nazionale di assistenza al volo.

Compiti e scopi dell'ITAV - Servizi assicurati (servizio di informazioni aeronautiche - Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche - Servizi della circolazione aerea - Servizio della meteorologia aeronautica).

3) Pubblicazioni di assistenza al volo.

AIP - Pubblicazione di informazioni aeronautiche - FLIP - Cartine di procedura

4) Suddivisione dello spazio aereo.

Spazio aereo inferiore e superiore - TMA-ADR-AWI-CTR/APP-CTR/TWR.

5) Normativa.

Regole generali di volo - VFR (VFR speciale-CFR) - IFR-OCL - Piano di volo.

Meteorologia sinottica ed operativa

Letture delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo - Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione - Corrente a getto.

Elementi di radio e radar tecnica

Classificazione delle radioonde - Caratteristiche di propagazione delle radioonde - Diagrammi di irradiazione e di ricezione - Principio del radar.

PROPULSIONE AEREA

1) Motori per aerei.

Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento, schemi costruttivi, tecnologia dei vari organi che li compongono.

2) Motori alternativi, funzionamento e limitazioni d'impiego.

Motori alternativi, senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

Limitazioni d'impiego.

3) Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.

Motori a getto: funzionamento, spinte, potenza propulsiva, rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.

Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.

Prese d'aria, compressori, camere di combustione, turbine.

Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta; prestazioni relative.

Limitazioni d'impiego dei turbogetti.

4) Strumenti di controllo.

Strumenti per il controllo dei motori alternativi.
Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5) Carburanti e propellenti

Carburanti per turbogetti.
Carburanti; numero di ottano.
Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E DI QUELLA ORALE

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . n. . codice avviamento postale n. . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 dell'8 ottobre 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4) . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'università o istituto superiore di . . . nell'anno . . . con la votazione di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .,

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . .

Allego i seguenti documenti:

1) . . . .,
2) . . . .,
3) . . . . . .

Data, . . .

Firma . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(10840)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esame, a centocinquanta posti di aiutante ufficiale giudiziario

Le prove scritte obbligatorie del concorso, per esame, a centocinquanta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1976, avranno luogo nei giorni 18 e 19 ottobre 1976, alle ore 9, in Roma, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4.

(10946)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 luglio 1976, n. 192, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e del comune interessato;

Visto il decreto 21 settembre 1976, n. 4201, del medico provinciale di Pesaro e Urbino;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Sfrappini dott. Alessandro, vice prefetto vicario.

Componenti:

Colli dott. Giuseppe, direttore di divisione del Ministero degli interni;

Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale superiore;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Rogheto dott. Aldo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Ianniello, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Marche.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio del comune interessato.

Pesaro, addì 22 settembre 1976

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(10824)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(10904)

OSPEDALE CIVILE DI ALA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria generale) dell'ente in Ala (Trento).

(10876)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(10872)

OSPEDALE CIVILE « S. SEBASTIANO » DI CORREGGIO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Correggio (Reggio Emilia).

(10873)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia ortopedico-traumatologica addetto al servizio di pronto soccorso, astanteria ed accettazione.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia ortopedico-traumatologica addetto al servizio di pronto soccorso, astanteria ed accettazione presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(10900)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(10903)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso e osservazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(10877)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **14**.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1976 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 4 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **15**.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1976 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 4 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **16**.

Integrazione della vigente legislazione regionale in materia di assistenza farmaceutica a favore dei lavoratori autonomi della Campania e per l'interpretazione autentica del secondo alinea degli articoli 6 della legge regionale 5 gennaio 1973, n. 1 e 7 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 4 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1976, il limite di impegno della spesa relativa all'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti in attività ed in pensione ed ai rispettivi familiari a carico, ai sensi delle leggi regionali 5 gennaio 1973, n. 1 e 7 dicembre 1973, n. 25, è elevato a lire 10.000 milioni, compresi gli impegni non soddisfatti negli esercizi precedenti per carenza di stanziamento.

Per l'esercizio finanziario 1976, il limite di impegno della spesa relativa all'assistenza farmaceutica agli artigiani in attività ed in pensione ed ai relativi familiari a carico, ai sensi della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 6, è elevato a lire 1.500 milioni, compresi gli impegni non soddisfatti negli esercizi precedenti per carenza di stanziamento.

Per l'esercizio finanziario 1976, il limite di impegno della spesa relativa all'assistenza farmaceutica ai commercianti in attività ed in pensione ed ai relativi familiari a carico, ai sensi della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 6, è elevato a lire 1.900 milioni, compresi gli impegni non soddisfatti negli esercizi precedenti per carenza di stanziamento.

Art. 2.

All'onere della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede riducendo il fondo globale per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di cui al cap. 2119 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976, per l'occorrente somma di lire 3.450 milioni; da assegnarsi in aumento ai seguenti stanziamenti dello stato di previsione, per gli importi rispettivamente indicati:

cap. 536 per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti per lire 2.450 milioni;

cap. 537 per l'assistenza farmaceutica agli artigiani per lire 300 milioni;

cap. 538 per l'assistenza farmaceutica ai commercianti per lire 700 milioni.

Art. 3.

Per spesa effettivamente sostenuta e documentata di cui al secondo alinea degli articoli 6 della legge regionale 5 gennaio 1973, n. 1 e 7 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 6, si intende quella realmente erogata per l'acquisto di medicinali, al netto degli sconti di legge che devono essere versati dalle casse mutue provinciali di malattia nell'apposito capitolo all'entrata del bilancio regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° settembre 1976

RUSSO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **17**.

Modifica alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 64, concernente: « Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani della Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 4 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I due maestri artigiani, di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 64, concernente la « Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani della Campania » sono sostituiti provvisoriamente, in seno alla costituenda commissione per lo espletamento dei primi esami, da due esperti scelti tra gli insegnanti pratici, del settore, degli istituti o centri di formazione professionale, designati dall'assessore competente e da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria.

Art. 2.

Successivamente al concreto conferimento dei primi titoli di « Maestro artigiano » dei diversi settori, deve procedersi alla definitiva costituzione della commissione, così come prevista dal secondo comma dell'art. 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), della legge regionale 9 novembre 1974, n. 64, concernente la « Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani della Campania ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° settembre 1976

RUSSO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. 18.

Rifinanziamento delle leggi regionali 26 maggio 1975, n. 40, 26 maggio 1975, n. 41 e 5 giugno 1975, n. 59.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 4 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il rifinanziamento dei contributi previsti dai titoli III e IV della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, è autorizzata, a carico del bilancio 1976, la spesa di lire 4.000 milioni, così distinta:

a) per la concessione di contributi per la perequazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione (titolo III legge regionale 1975, n. 40) lire 2.600 milioni;

b) per la concessione di contributi di esercizio alle autolinee (titolo IV legge regionale 1975, n. 40) lire 1.400 milioni.

Art. 2.

Il contributo di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, è corrisposto, dal 1° gennaio 1976, fino al limite massimo di 183 lire per autobus chilometro. Per le aziende che impiegano oltre 25 dipendenti per l'esercizio degli autoservizi di linea o comunque che non godono degli sgravi previdenziali di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il contributo stesso è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1976, fino al limite massimo di lire 190 per autobus chilometro.

Il consiglio regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, approva, su proposta della giunta regionale, i criteri di assegnazione del contributo di cui al precedente comma, con riferimento allo stanziamento di bilancio.

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, dopo le parole « *della Regione o dello Stato* » sono aggiunte le seguenti parole: « *allo stesso titolo* ».

Art. 4.

Per il rifinanziamento della incentivazione alla costituzione di consorzi tra comuni e province, di cui ai titoli I e II della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 4.000 milioni, salvo il rifinanziamento per gli anni successivi con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Per il rifinanziamento delle finalità previste dalla legge regionale 26 maggio 1975, n. 41, concernente: « Istituzione dell'ente regionale di trasporti in Campania » è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 4.000 milioni.

Art. 6.

Per il rifinanziamento delle finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1975, n. 59, concernente: « Programma straordinario di investimenti in materiale rotabile per le autolinee urbane ed extraurbane di interesse regionale. Contributi a consorzi tra comuni e province, agli enti locali, alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ed alle imprese private » è autorizzata per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 la spesa annua di lire 5.000 milioni.

Art. 7

All'onere di lire 4.000 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, si provvede:

per l'esercizio finanziario 1976, con i capitoli 1084 e 1085 del relativo stato di previsione della spesa, iscritti per memoria, previamente dotati dell'occorrente importo di lire 2.600 milioni e lire 1.400 milioni rispettivamente, da prelevarsi, quanto a lire 3.600 milioni, dal cap. 2119 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti lagislativi regionali in corso », che, per effetto, si riduce di pari ammontare, e per la residuale somma di lire 400 milioni, con riduzione di pari importo del cap. 1080 del medesimo stato di previsione;

per gli anni successivi, con gli stanziamenti dello stesso stato di previsione.

Art. 8.

All'onere di cui al precedente art. 4, in lire 4.000 milioni, si provvede con il cap. 2924 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, iscritto per memoria, mediante contrazione di mutuo passivo.

All'onere di cui al precedente art. 5, in lire 4.000 milioni, si provvede, per lire 1.500 milioni, con il cap. 2921 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, iscritto per memoria, previamente dotato con prelevamento dell'occorrente importo dal cap. 3633 « Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » che, per l'effetto, si riduce di pari ammontare, e, quanto alla residuale somma di lire 2.500 milioni, mediante contrazione di mutuo passivo.

All'onere di cui al precedente art. 6 in complessive lire 15.000 milioni, si provvede, parimenti, mediante la contrazione di mutui passivi di eguale ammontare, ripartiti in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978. La quota per l'esercizio finanziario 1976 farà carico al cap. 2923 — iscritto per memoria — nel relativo stato di previsione della spesa e quella degli anni successivi al corrispondente stanziamento del medesimo stato di previsione.

La giunta regionale è, agli effetti di cui sopra, autorizzata ad assumere mutui passivi con proprie deliberazioni sino alla occorrenza del capitale netto necessario e, comunque, non superiore a lire 11.500 milioni, 5.000 milioni e 5.000 milioni rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.

I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interesse al tasso massimo del 15 per cento, per un durata non superiore ad anni 25 a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

Agli oneri annuali di ammortamento dei mutui, valutati in lire 154,8 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si fa fronte con altrettanta quota del maggior gettito che si prevede spetti alla Regione dall'anno 1977 sul « Fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1977, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale per il rimborso dei mutui di cui al primo e secondo comma, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad apportare al bilancio le necessarie variazioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° settembre 1976

RUSSO

(10623)

ANTONIO SESSA, *direttore*   DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S (c. m. 411100762690)